

STATUTO

NOEMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA GIOVANNI
PAOLO II 220

Numero REA: KR - 160235

Codice fiscale: 02463650792

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto della	
	“Noemi – Società Cooperativa Sociale”	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di CROTONE la Società cooperativa de-	
	nominata “NOEMI – Società Cooperativa Sociale”.	
	Alla Cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dal-	
	le leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – MUTUALITA' – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli in-	
	teressi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-	
	perativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mu-	

	tualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle respon-	
	sabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,	
	un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci	
	e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili,	
	con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su	
	scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvol-	
	gimento delle risorse vive della comunità ed in special modo volontari,	
	fruttorii dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche allo apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la coo-	
	perativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui al-	
	la l. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come obiettivo finale della propria azione,	
	costruire una realtà sociale e culturale in cui vengano garantiti e tutelati	
	i diritti, l'inclusione e l'integrazione dei minori, adolescenti, giovani, adul-	
	ti, anziani, anche immigrati di qualsivoglia nazionalità - con o senza citta-	
	dinanza italiana -, religione, gruppo e/o appartenenza, con una particolare	

	attenzione ai minori, alle giovani donne e alle famiglie, promuovendo così	
	una migliore qualità di vita familiare, sociale e le pari opportunità.	
	La stessa svolge attività di accoglienza, aggregazione, socializzazione, pre-	
	venzione, formazione, assistenza, e promozione.	
	La Cooperativa persegue gli scopi prioritari di:	
	- contrastare la violenza di genere, di qualsiasi tipo, sviluppando attività,	
	interventi ed azioni volte al sostegno, all'accoglienza, alla protezione e al-	
	l'assistenza delle donne vittime di violenza con o senza figli minori a cari-	
	co; - attivare azioni, interventi ed attività volte alla prevenzione e alla lotta	
	contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e il fem-	
	minicidio; - migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne	
	vittime di violenza; - supportare le donne e coloro che si identificano con il	
	genere femminile detenute che hanno subito violenza; - sensibilizzare sul	
	tema della violenza anche relativamente al contesto degli istituti peniten-	
	ziari; - prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali	
	violenti e il rischio di recidiva supportando gli uomini maltrattanti in per-	
	corsi di accompagnamento, presa di coscienza e cambiamento; - migliora-	
	re e favorire le capacità di presa in carico delle donne migranti incluse le	
	donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive; - supportare e pro-	
	teggere le donne sottoposte anche a violenza economica; - animare, comu-	
	nicare e sensibilizzare il territorio, mediante attività diversificate e varie,	
	con lo scopo di promuovere i cambiamenti nei comportamenti so-	
	cio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi	
	altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uo-	
	mini.	

	La stessa, persegue gli scopi fondamentali di:	
	1. Contrastare i fenomeni d'emarginazione, esclusione e disagio della	
	realta familiare;	
	2. Favorire le pari opportunità, l'inclusione e l'integrazione sociale delle	
	donne, anche immigrate, in condizioni di svantaggio, rischio di emargina-	
	zione e/o esclusione sociale e di fragilità sociale;	
	3. Promuovere percorsi di integrazione e inclusione di persone minori, a-	
	dolescenti e giovani, ed in particolare delle giovani donne;	
	4. Favorire e promuovere formazione;	
	5. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà delle donne, dell'infanzia,	
	dei minori e dei giovani, delle famiglie, in riferimento a problematiche, op-	
	portunità e diritti;	
	6. Favorire la solidarietà sociale ed il volontariato, mediante la valorizza-	
	zione delle iniziative delle persone e dei nuclei familiari;	
	7. Contrastare e prevenire ogni forma di disagio ed emarginazione sociale	
	e familiare, anche di immigrati uomini, donne e bambini;	
	8. Attivare, promuovere e gestire azioni, interventi e servizi a supporto per	
	una sana genitorialità e familiarità;	
	9. Favorire il miglioramento della qualità della vita;	
	10. Essere collegamento tra il volontariato e le forze sociali, tra realtà del	
	pubblico e del privato, che lavorano a sostegno dei minori, dei giovani e	
	delle famiglie, favorendo lo sviluppo della rete sociale;	
	11. Sostenere ed aiutare le persone vittime di tratta, sfruttamento e accat-	
	tonaggio;	
	12. Contrastare la povertà con azioni di sostegno al reddito e servizi di ac-	

	compagnamento, anche in riferimento alle persone senza fissa dimora;	
	13. Favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio anche di perso-	
	ne totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita	
	quotidiana;	
	14. Contrastare la povertà educativa tramite azioni, misure ed interventi	
	di sistema in connessione con le realtà che in maniera diretta e/o indi-	
	retta se ne occupano;	
	15. Contrastare la dispersione e l'abbandono scolastici, con interventi, a-	
	zioni e misure, da realizzarsi dentro e fuori la scuola, favorendo la qualità	
	del sistema scolastico e l'integrazione nella scuola;	
	16. Sostenere i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nu-	
	cleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e struttu-	
	re comunitarie di accoglienza di tipo familiare;	
	17. Promuovere e/o attivare azioni ed interventi a tutela dei diritti dell'in-	
	fanzia e dell'adolescenza;	
	18. Sostenere le responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del	
	tempo di lavoro e di cura familiare;	
	19. Promuovere la piena integrazione e inclusione delle persone disabili;	
	20. Sostenere e attivare interventi per le persone anziane e disabili per fa-	
	vorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, perso-	
	ne e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per	
	l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semi resi-	
	denziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di li-	
	mitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;	
	21. Promuovere azioni e prestazioni integrate di tipo socio-educativo per	

	contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci e qualsivoglia forma di	
	disagio, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinseri-	
	mento sociale;	
	22. Attivazione di attività di informazione e consulenza alle persone e alle	
	famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di	
	auto-aiuto;	
	23. Promuovere il diritto alla casa, mediante il social housing, a favore di	
	famiglie, uomini e donne singoli, che hanno difficoltà nel trovare un allog-	
	gio alle condizioni di mercato perchè impossibilitate e/o incapaci di otte-	
	nere credito o perchè colpite da problematiche particolari;	
	24. Promozione, elaborazione, realizzazione di progetti e azioni relativi ai	
	bisogni educativi speciali e/o DSA nelle scuole ed in altri contesti perti-	
	nenti, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali rispetto	
	all'infanzia e all'adolescenza.	
	Attività e le tipologie di servizio prioritarie:	
	- Gestione e promozione di Centri Antiviolenza, Case di accoglienza e Case	
	Rifugio (in regime semiresidenziale e residenziale); - Servizi antiviolenza	
	(sportelli, interventi, ecc.); - Attività, interventi ed azioni di sostegno e di	
	aiuto alle donne vittime di violenza, di qualsiasi tipo, con o senza figli mi-	
	nori a carico; - attività di contrasto alla violenza di genere, di sostegno, di	
	protezione e di assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; -	
	promozione, attivazione e/o gestione di case, strutture e servizi per la se-	
	mi-autonomia delle donne vittime di violenza; - promozione e gestione di	
	attività ed azioni volti all'orientamento lavorativo delle donne ospiti dei	
	centri antiviolenza e delle case rifugio; - attivazione di misure di supporto	

	volte a garantire i servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori	
	vittime di violenza assistita; - realizzazione di attività, azioni, interventi,	
	misure e progetti volte a: - migliorare le modalità di inserimento lavorativo	
	delle donne vittime di violenza; - supportare le donne e coloro che si identi-	
	ficano con il genere femminile detenute che hanno subito violenza; - rea-	
	lizzare azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza anche riferita al	
	contesto degli istituti penitenziari; - realizzare e gestire programmi di	
	trattamento degli uomini maltrattanti; - migliorare e favorire le capacità	
	di presa in carico delle donne migranti incluse le donne rifugiate vittime	
	di violenza e di pratiche lesive; - supportare e proteggere le donne sottopo-	
	ste anche a violenza economica; - animare, comunicare e sensibilizzare il	
	territorio, mediante attività diversificate e varie, con lo scopo di promuo-	
	vere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di elimina-	
	re pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su model-	
	li stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini	
	Attività e tipologie di servizio fondamentali:	
	1. Attività e servizi di accoglienza, integrazione sociale, socializzazione,	
	aggregazione, formazione, animazione sociale e promozione umana e so-	
	ciale;	
	2. Gestione Centri di aggregazione per ragazze, adolescenti e giovani don-	
	ne;	
	3. Attività e servizi di prevenzione e varie forme di disagio dell'infanzia,	
	dell'adolescenza, minorile e giovanile; Centri a carattere diurno e residen-	
	ziale per minori;	
	4. Attivazione, promozione e gestione di attività: culturali, sociali, didatti-	

	che, sportive, musicali, artistiche, artigianali, uscite residenziali;	
	5. Gestione di centri semi residenziali e residenziali;	
	6. Centri di accoglienza; Case famiglia; Gruppi appartamento per minori;	
	gruppi appartamento specialistici e per i minori e per gli adulti in situazio-	
	ne di disagio; Comunità alloggio per minori; comunità alloggio per anziani	
	e adulti in difficoltà; strutture e servizi per la semi-autonomia; Alloggi as-	
	sistiti;	
	7. Centri studi e di documentazione; centri di formazione; Centri di acco-	
	glienza residenziali o diurni a carattere comunitario;	
	8. Accoglienza familiare e comunità famiglie;	
	9. Strutture per adulti in difficoltà in regime residenziale e semi residen-	
	ziale;	
	10. Interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il	
	sostegno al nucleo familiare di origine e/o l'inserimento presso famiglie,	
	persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;	
	11. Gestione ed erogazione di servizi educativi per l'infanzia; Gestione di	
	servizi, interventi ed azioni per la promozione e la tutela dei diritti dell'in-	
	fanzia e dell'adolescenza;	
	12. Servizi e strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei mi-	
	nori organizzati nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare; per	
	favorire la deistituzionalizzazione;	
	13. Gestione di servizi, interventi ed azioni nell'ambito della tratta; gestio-	
	ne di centri, strutture residenziali, semi residenziali, case di accoglienza	
	per donne vittime di tratta; attivazione di percorsi di protezione e assisten-	
	za per chi ha deciso di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di sog-	

	getti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento; Azioni ed attività	
	di contrasto dell'accattonaggio minorile e non;	
	14. Servizi e Centri socio-educativi per minori; Servizi e Centri so-	
	cio-assistenziali per minori; Case famiglie per donne in difficoltà; Struttu-	
	re socio-residenziali per l'accoglienza di donne in difficoltà gestanti e/o	
	con figli; Strutture socio-assistenziali per donne e adulti in difficoltà, an-	
	che in situazioni di emergenza; Strutture socio-assistenziali residenziali	
	e semiresidenziali per minori;	
	15. Centro pronto intervento emergenza; Centro supporto per le scuole;	
	16. Centri e servizi per la famiglia; Centro di formazione per affido ed ado-	
	zione;	
	17. Servizi educativi erogati attraverso attività di consulenza per la promo-	
	zione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture so-	
	cio-sanitarie; organizzazione e gestione di: scuole, asili nido, micro-nidi;	
	ludoteche; centri ricreativi e culturali;	
	18. Attività di aiuto familiare e domiciliare, assistenza sociale e so-	
	cio-sanitaria;	
	19. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;	
	20. Attività di promozione sociale sul territorio;	
	21. Attività di segretariato sociale;	
	22. Attività di ricerca sociale;	
	23. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali;	
	24. Attivazione, gestione, promozione e conduzione di consorzi e altre tipo-	
	logie di realtà associative di qualsivoglia tipologia; attività di costituzione,	
	crescita e sviluppo di altre società cooperative - di qualsivoglia forma - che	

	diano opportunità di lavoro, inserimento e/o reinserimento sociale e occu-	
	pazionale;	
	25. Iniziative che perseguono e realizzano, attraverso attività educative e	
	produttive, l'integrazione lavorativa e sociale dei minori in età lavorativa,	
	dei giovani e delle donne socialmente svantaggiati;	
	26. Tutela dei diritti civili;	
	27. Misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di ac-	
	compagnamento, anche riferite a persone senza fissa dimora;	
	28. Misure, azioni ed interventi di sistema per contrastare la povertà edu-	
	cativa, in connessione con le realtà che, in maniera diretta e/o indiretta,	
	ad essa sono collegate;	
	29. Misure, azioni ed interventi per contrastare la dispersione e l'abbandono	
	scolastici, da realizzarsi dentro e fuori la scuola, favorendo la qualità del	
	sistema scolastico e l'integrazione nella scuola;	
	30. Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a	
	domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti	
	propri della vita quotidiana;	
	31. Misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'ar-	
	monizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;	
	32. Gestione di servizi ed interventi per la piena integrazione delle perso-	
	ne disabili;	
	33. Interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza	
	a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comuni-	
	tarie di accoglienza di tipo familiare;	
	34. Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipenden-	

	ze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di	
	recupero e reinserimento sociale;	
	35. Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la	
	fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.	
	36. Servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e	
	consulenza al singolo e ai nuclei familiari;	
	37. Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza	
	personali e familiari;	
	38. Assistenza domiciliare; Affidamento familiare; Aiuto familiare; Telesoccorso;	
	Aiuto domiciliare;	
	39. Centri educativi ed occupazionali;	
	40. Servizi di promozione culturale e per il tempo libero;	
	41. Realizzazione e/o gestione di centri socio-riabilitativi e delle comu-	
	nità-alloggio e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di	
	sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione	
	temporanea delle famiglie;	
	42. Altri servizi residenziali, semiresidenziali, interventi ed azioni previsti	
	dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del	
	sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge Regionale -	
	Regione Calabria - 26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema in-	
	tegrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione	
	della legge n. 328/2000), e altri programmi in forma di sperimentazione;	
	43. Altri servizi di aiuto alla persona;	
	44. Servizi per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà;	
	45. Attività di social housing a favore di famiglie, donne e uomini singoli	

	in difficoltà economica e sociale, basato sulla condivisione di spazi e di	
	servizi finalizzato all'ottimizzazione del quotidiano e al miglioramento della	
	propria condizione abitativa, accompagnando le persone e i gruppi nella co-	
	struzione del proprio vicinato mettendo a loro disposizione dei sistemi abi-	
	litanti	
	46. Attività di informazione e sensibilizzazione sulla conoscenza dei di-	
	sturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali, avendo	
	attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio e fornendo al-	
	le persone con DSA e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposte ai loro	
	problemi diagnostici, di assistenza scolastica e riabilitativa.	
	In relazione di ciò la cooperativa può costituire e/o gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- Cooperative miste (di tipo A+B), Cooperative di servizi e/o produzione la-	
	voro;	
	- Aziende in proprietà o in fitto;	
	- Attività produttive di manufatti, per facilitare l'inserimento e/o il reinse-	
	rimento delle persone in condizione di svantaggio, i cui proventi, fatta sal-	
	va la copertura dei costi di produzione, saranno reinvestiti nelle attività	
	volte al raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti (Aziende	
	commerciali);	
	- Attività di gestione;	
	- Aziende e attività di formazione (Ente Formatore).	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	

	piere tutele operazioni imprenditoriali e contrattualmente ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	La cooperativa potrà, altresì fornire occasioni di lavoro in favore dei propri	
	soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e socia-	
	li.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicanti, la cooperativa è altresì impe-	
	gnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità	
	- la propria attivi-tà con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed ade-	
	rendo a consorzi e/o ad altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo Co-	
	operativo.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-	
	posito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i	
	soci ai benefici della mutualità applicandone principi e metodi.	
	I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al	

	conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali componenti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni con-	
	cernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-	
	duttivi dell'azienda.	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari re-	
	quisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponi-	
	bile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamen-	

	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l.	
	381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servi-	
	zi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statu-	
	ti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la va-	
	lutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi dono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La categoria speciale dei soci potrà essere costituita in ragione del se-	
	guente interesse dei medesimi soci:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di interesse alla formazione potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	

	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa potranno essere am-	
	messi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limite	
	di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammis-	
	sione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle de-	
	liberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, quelle di	
	seguito specificate a seconda dell'interesse.	
	Nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	

	taria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) l'inosservanza dei doveri e delle direttive impartite dai responsabili.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato alla mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato esclu-	
	so nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comu-	
	nicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo am-	
	ministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite mini-	

	mo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se tratta-	
	si di società, assicurazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissio-	
	ne dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al pre-	
	cedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	

	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammi-	
	nistrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 9 (perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale (28) con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempienti per le obbligazioni che derivano	

	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazio-	
	ni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comuni-	
	cate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai prov-	
	vedimenti adottati dalla Organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e se-	
	guenti del presente statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	(sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3	
	del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno dirit-	
	to di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente al-	
	la richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra i-	
	donea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del de-	
	cesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	

	Società.	
	Il difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divi-	
	sione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento de rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	

	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	na nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivate dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei presiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civi-	
	le.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la so-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	

	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di eu-	
	ro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indi-	
	carne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammi-	
	nistrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	
	nata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministra-	
	tivo, del diritto di opzione dei soci cooperatori delle quote ammesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restano che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari del-	
	le quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisio-	
	ne dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione del-	
	le quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsati ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e le loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammi-	
	nistratori.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il procedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comuni-	
	cato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazio-	
	ne e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-	
	quisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato .	
	contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio con-	
	solidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	

	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione di bilancio, stabilisce sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del Presidente del	
	Sindaco o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresen-	

	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adotta-	
	te mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e)	
	del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo	
	è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà	
	avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un ap-	
	posito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazioni dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'in-	
	dicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà es-	
	sere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chia-	
	rezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	

	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita di-	
	chiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensio-	
	ne, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o a-	
	stensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qual-	
	siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente artico-	
	lo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere	
	un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sov-	
	ventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti at-	
	tribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno es-	
	sere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	

	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi tramite lettera raccoman-	
	data A. R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no, salvo deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un mas-	
	simo di 3 voti come appreso specificato:	
	fino a 1.000,00 (mille) euro di capitale sociale sottoscritto - voti 1	
	oltre 1.000,00 (mille) euro e fino a 5.000,00 (cinquemila) euro - voti 2	
	oltre 5.000,00 (cinquemila) euro - voti 3	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	
	condo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	

	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore u-	
	nico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di ammini-	
	strazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 7 , ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'e-	
	lezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superio-	
	re a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione di soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	

	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rile-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.)	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effe-	
	tivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in ca-	
	rica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei man-	
	canti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza di Sindaco, l'Amministra-	
	tore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla de-	
	cisione dei soci e rimane in carica alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consi-	
	glio, sentito il parere del Sindaco, nominato se obbligatorio per legge, o se	
	comunque nominato dai soci, determinare il compenso dovuto agli Ammi-	
	nistratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Ammi-	
	nistratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudi-	
	ziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Orga-	
	no amministrativo, potrà conferire speciali procure o categorie di atti, ad	

	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 38	
	"Organo di controllo	
	La società può nominare un organo di controllo, composto da uno o più	
	membri effettivi, e/o un revisore o una società di revisione.	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art.	
	2477, terzo comma, c.c.	
	È altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione	
	nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	
	Competenze dell'Organo di controllo	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dal-	
	l'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione	
	dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui il nuovo sindaco è stato nominato. Il sindaco è rieleggibile.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La de-	
	cisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco si dovrà provvedere	
	alla nomina di un nuovo sindaco.	
	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.	
	Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato,	

	l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile di cui all'art.	
	2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere revisore contabile iscritto nel regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le di-	
	sposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Delle verifiche del sindaco deve redigersi verbale, che deve essere sotto-	
	scritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del sindaco.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il qua-	
	le deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se	
	la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capi-	
	tale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e	
	presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.	
	Revisore contabile	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	Si applicano la cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2409-quinquies c.c.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai	
	soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisio-	
	ne dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'inca-	
	rico.	

	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, senti-	
	to il parere del sindaco, se nominato. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art.	
	2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies	
	c.c."	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	
	cietà che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione secondo il regolamento di servizio di conciliazione della Ca-	
	mera di Commercio competente per territorio con gli effetti previsti dagli	
	articoli 38 e seguenti D. Lgs. N. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della doman-	
	da o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta	
	mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per terri-	
	torio, che provvederà alla nomina degli arbitri.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere ap-	
	provata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i tre quinti del	

	capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'as-	
	semblea straordinaria.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, dedotto	
	soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23 lett. c);	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	

43 di 44

44 di 44